

# Osservazioni e proposte al Piano Faunistico

## Venatorio Regionale

Il presente documento si prefigge l'obiettivo precipuo di apportare un contributo fattivo all'attuazione di una corretta programmazione e gestione faunistico venatoria in Sardegna, da parte di alcune delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Sardegna e dell'Assoarmieri. Di seguito si riportano le osservazioni e proposte alle maggiori criticità rilevate:

- 1) I relatori del piano, nell'introduzione (pag. 1 PRFV) evidenziano l'inadeguatezza della normativa regionale e preannunciano gli interventi di aggiornamento legislativo, a loro avviso, indispensabili per poter attuare il piano. Sarebbe pertanto stato opportuno chiedere alla RAS l'apertura di un tavolo tecnico che, preliminarmente alla stesura del piano, proponesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali attualmente in vigore, una più moderna e attuale programmazione e gestione delle risorse faunistico ambientali (temi scarsamente trattati nella L.R. 23/98).

All'uopo spiace constatare l'inspiegabile mancato coinvolgimento dei Comitati Provinciali Faunistici, come pure (fatto ancor più grave, per il ruolo ad esso assegnato dalla L.R. 23/1998) del Comitato Regionale Faunistico, informato frettolosamente a cose fatte, ma non coinvolto nella elaborazione della proposta di piano.

A tale proposito si rimarca quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 23/98, il quale al comma 1 riporta testualmente: **"E' istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico - consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico - venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia"**.

Ancora, l'art. 11 della stessa legge 23/98, comma 2, (Compiti del Comitato regionale faunistico) prevede che **Il Comitato Regionale Faunistico (CRF) esprima parere, tra l'altro, sul piano**

**faunistico - venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria.**

Dal quadro sopra descritto, si constata amaramente, ancora una volta, la mancanza della volontà a un approccio partecipativo che coinvolga tutte le componenti del CRF, le quali rivestono, a diverso titolo, un ruolo fondamentale nella conservazione e gestione degli ecosistemi e che invece sono state, per l'ennesima volta, totalmente ignorate.

Auspichiamo per il futuro e, per la necessaria, quanto urgente, revisione del PRFV appena presentato, il puntuale coinvolgimento di tutti i componenti del CRF, i quali, per le competenze e l'esperienza, potranno dare un contributo indispensabile per un proficuo lavoro condiviso.

2) I suddetti relatori riportano pedissequamente la normativa: "Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (pag. 8), come sancisce l'art. 19 della Legge Regionale 23/98, è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali (ora 4 province, non più otto) ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio". Si osserva che quanto enunciato dalla norma non viene poi tradotto in una proposta concreta di gestione delle specie opportuniste, si rileva altresì che la definizione "specie carnivore" è fuorviante rispetto a una moderna programmazione delle risorse faunistiche. Non si capisce poi come si possa attuare "il contenimento naturale delle specie carnivore (definite in maniera più appropriata, problematiche e opportuniste) e delle altre specie" senza un concreto intervento di programmazione, che deve comunque prevedere dei piani di assestamento e conseguentemente dei piani specifici di abbattimento delle specie opportuniste.

3) Relativamente alla determinazione del territorio agrosilvo pastorale, quanto riportato nella proposta di PFVR è estremamente confuso, contraddittorio e contrastante con la definizione di SASP adottata a livello nazionale e anche enunciata dalla L.R. 23/98, art. 22 comma 2 (ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane).

Si vuole evidenziare la disomogeneità rispetto all'acquisizione dei dati ISTAT, i quali non sono aggiornati e riferiti, in alcuni casi, addirittura al 2000 (Provincia di Cagliari), o al 2007 (Provincia Gallura).

Sarebbe stato quanto meno opportuno, provvedere all'aggiornamento dei dati, a suo tempo forniti dalla province, mentre ci si è limitati a prendere per buoni quelli riportati nei piani faunistici provinciali (PPFV).

Poiché la vigente normativa statale e regionale in materia si richiama in modo univoco al concetto di territorio agro-silvo-pastorale (TASP) o superficie agro-silvo-pastorale (SASP) quale esclusivo parametro di riferimento per la pianificazione faunistico-venatoria, sarebbe opportuno pervenire ad una definizione il più possibile univoca di tale concetto.

Esistono, a tale proposito, due possibili definizioni. La prima, di carattere giuridico, tende a far coincidere il territorio agro-silvo-pastorale con quelle parti del territorio sulle quali sia in atto una utilizzazione agricola ai sensi dell'art. 2135 C.C. — Ciò stante, appare opportuno precisare che deve intendersi agricola “l'attività organizzata in impresa che abbia ad oggetto la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività connesse”. Deve inoltre considerarsi attività agricola “l'attività consistente nello svolgimento di un ciclo biologico concernente l'allevamento di esseri animali o vegetali, che risulta essere collegato direttamente, o indirettamente allo sfruttamento delle forze o delle risorse naturali, e che si risolve economicamente nell'ottenimento di frutti (vegetali o animali) destinati al consumo, sia come tali sia previa trasformazione”.

Dal punto di vista tecnico per determinare il territorio agrosilvopastorale utile per la programmazione della caccia e la pianificazione faunistico-venatoria, è opportuno che si consideri tutto **il territorio potenzialmente**

**utile per la fauna selvatica**, cioè anche le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi ed improduttivi con l'esclusione delle aree urbane e di quelle fortemente antropizzate.

Non si riesce a capire quale sia stato il criterio omogeneo per determinare la S.A.S.P., in quanto i relatori del piano (pag. 107) riportano che "ai fini della determinazione del concetto di territorio agro-silvo-pastorale, utile per la programmazione della caccia e la pianificazione faunistico-venatoria, è stato considerato tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ed in tal senso sono stati presi in considerazione anche gli ingombri stradali e ferroviari, la cui superficie complessiva a livello regionale ammonta a circa 24'525 ettari". Appare inverosimile che tali superfici vengano considerate potenzialmente ospitanti fauna selvatica, anzi devono essere ritenute assolutamente letali per la fauna selvatica.

Va pertanto individuata con assoluta precisione la superficie non utilizzabile ai fini della caccia, per effetto della distanza dalle vie pubbliche di comunicazione (strade statali, provinciali, comunali, vicinali, superstrade e ferrovie ) in quanto esse incidono notevolmente sulla superficie agro-silvo pastorale netta.

Di conseguenza, si ritiene necessario determinare l'ammontare del territorio utilizzabile ai fini venatori, in prossimità delle vie di comunicazione che, nonostante rientri nella SASP netta ed abbia caratteristiche idonee alla sosta della fauna selvatica, non risulta fruibile ai fini venatori, si tratta della fascia di 50 metri in ambo i lati parallelamente alle vie di comunicazione.

Riteniamo che uno dei parametri fondamentali per una corretta pianificazione faunistico-venatoria sia l'estensione della superficie agro-silvo-pastorale. A nostro avviso tale parametro non è sufficiente per misurare l'effettiva pressione venatoria, soprattutto nelle aree che risultano più antropizzate e/o infrastrutturate. E' opportuno quindi procedere ad una periodica rilevazione di quella che è l'incidenza del territorio realmente utile ai fini dell'attività venatoria, a tal fine valutando l'entità della superficie agro-silvopastorale soggetta a vincoli di varia natura (esempio: vicinanza a edifici, centri abitati, vie di comunicazione, aree inquinate, etc.) che ne precludono l'utilizzo ai fini venatori".

**La SASP va perciò necessariamente ricalcolata facendo riferimento a dati oggettivi e con la massima precisione possibile, in quanto da essa deriva la superficie effettivamente utilizzabile per l'attività venatoria.**

All'uopo occorre fare riferimento a dati certi e **sottrarre** dalla superficie da utilizzare per la pianificazione faunistico venatoria, **tutto il territorio improduttivo ai fini faunistici venatori, per citare i più evidenti:**

- Tutta la rete ferroviaria;
- Le strade statali, provinciali e comunali principali;
- Le relative fasce di rispetto di strade e ferrovie (50 metri), in quanto di fatto precluse, dalla normativa in materia, all'attività venatoria.
- Le aree militari (Es. Teulada, Capo Frasca, etc.);
- Le aree occupate dalle colonie penali (Es. Isili, Is Arenas);
- Le aree industriali e le aree inquinate (SIN);
- Laghi naturali ed artificiali con profondità superiore ai 10 mt;
- Le centrali elettriche;
- Le colture in serra;
- Le cave e le miniere.

**Tutto ciò nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale n. 157 del 1992, che si pone l'obiettivo di individuare il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, e destinato pertanto alla pianificazione faunistico-venatoria.**

Relativamente alla superficie occupata dalle aree inquinate, il PRFV in esame ignora totalmente questo fondamentale aspetto, noi, al contrario, pensiamo invece debba essere analizzato con grande attenzione, anche ai fini della tutela della salute umana.

Per capire l'importanza e la portata di tale problematica, si evidenzia che la superficie inquinata nazionale (SIN) presente in Sardegna è pari a **447.144 ettari** (Fonte Ministero Ambiente). La nostra Isola, sempre secondo fonti del Ministero dell'ambiente, è la seconda regione più inquinata d'Italia subito dopo la Campania.

I **siti di interesse nazionale (S.I.N.)**, come noto, rappresentano delle *aree contaminate molto estese* classificate fra le più pericolose dallo Stato. Necessitano di interventi di bonifica ambientale del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. I S.I.N. sono stati definiti dal decreto legislativo n. 22/1997 e s.m.i. (decreto Ronchi) e dal D.M. Ambiente n. 471/1999, poi ripresi dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente), il quale ne stabilisce l'individuazione *“in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali”*.

Una superficie inquinata così estesa costituisce un pericolo potenziale per qualsiasi attività antropica (es. coltivazioni agricole e allevamenti) e andrebbe, tra l'altro, interdetta anche all'attività venatoria e quindi scomputata dal calcolo della SASP e, eventualmente destinata agli istituti faunistici di protezione e conservazione della fauna.

Sempre riguardo alla SASP della Regione Sardegna, la tabella 3.1.3. del PRFV (pag. 110) riporta una superficie di ha 2.314.798,19, pari al 96,1 % della superficie complessiva della Sardegna (ha 2.408.361,71).

**Per capire quanto sia inattendibile il dato relativo alla SASP della Sardegna riportato nella succitata tabella, basti pensare che le sole aree inquinate (SIN) rappresentano circa il 18% della superficie totale dell'Isola.**

Da un confronto con i dati relativi al calcolo delle superfici agro-silvo-pastorali effettive di altre regioni italiane (con basso tasso di urbanizzazione e per questo simili al caso Sardegna), emerge che la differenza tra la SASP lorda e quella netta (utilizzabile ai fini venatori) cui fare riferimento per il calcolo della densità venatoria reale è mediamente di circa il 20%, portando di fatto la SASP utile per la pianificazione venatoria a una percentuale pari al 80%.

Per quanto riguarda la Sardegna, dalla SASP lorda viene dedotta solo una percentuale irrisoria del 3,9%, il che, alla luce delle considerazioni esposte, fa apparire i dati riportati lontanissimi dalla realtà dei fatti.

E' facile capire, che qualsiasi ragionamento o studio fatto sulla base di questi dati, non abbia nessuna validità.

Un esempio per tutti è quello relativo al calcolo della disponibilità teorica della SASP per ogni cacciatore, la quale, sempre secondo il PRFV sarebbe pari a ha 67 pro capite (tra l'altro calcolati sull'intera superficie regionale).

**Di conseguenza, considerato che il calcolo della SASP a cui fa riferimento il PRFV della Sardegna, è totalmente inattendibile e di fatto non rappresentativo della reale situazione, non può assolutamente essere utilizzato ai fini di una corretta ed equilibrata programmazione conservazionistica e faunistico-venatoria.**

#### **4) Istituti di protezione e di produzione della fauna selvatica**

E' riconosciuto che la fauna selvatica, al pari di altre risorse naturali, rappresenta un bene comune della collettività. Essa, infatti, costituisce parte integrante, in senso funzionale e strutturale, degli ecosistemi e della biodiversità.

Le popolazioni di animali selvatici, rappresentando risorse rinnovabili ma limitate, richiedono una serie di attenzioni al fine di garantirne la loro conservazione sia a livello di specifiche popolazioni, sia nel loro complesso. Sebbene l'obiettivo prioritario che deve ispirare la pianificazione faunistico-venatoria, sia indiscutibilmente rappresentato dalla conservazione e tutela di tutte le specifiche realtà ambientali e faunistiche presenti, realmente o potenzialmente sul territorio, non va dimenticato l'importante ruolo che può essere svolto dagli istituti di protezione, ancorché realizzati anche in funzione della gestione faunistico-venatoria che viene svolta sul restante territorio destinato a caccia programmata.

D'altro canto occorre tenere ben presente che l'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, va attentamente valutata tenendo in considerazione anche l'impatto che questo può determinare a carico delle diverse componenti sociali e produttive dell'area interessata, ad esempio quando l'istituto di protezione diventa rifugio per una consistente popolazione di cinghiali e di altri animali problematici quali corvidi e volpi.

Nel limite del possibile, e tenuto conto del grado di priorità faunistica, che motiva l'istituzione del vincolo di protezione, occorre agire in modo da

favorire il livello di integrazione il più elevato possibile tra le esigenze di conservazione della fauna selvatica e le possibilità di sviluppo economico e sociale dei territori interessati dall'istituto territoriale di protezione.

Diversamente il rischio è che la mera presenza di istituti di protezione non sia sufficiente a garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali che essi si prefiggono.

Sebbene la legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) costituisca lo strumento normativo di riferimento in materia di istituzione di aree di particolare protezione (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e Riserve naturali), notevole importanza riveste anche la L. 157/92 laddove prevede l'istituzione, attraverso la pianificazione faunistico-venatoria, delle Oasi di Protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura, delle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ed i valichi montani.

Per questi istituti di protezione e di produzione faunistica, lo stesso INFS (oggi ISPRA), attraverso il Documento tecnico orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria, conferma che non è prevista nessuna limitazione all'uso e alla trasformazione degli ambienti naturali o paraturali coinvolti, di conseguenza, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura, possono essere utilizzate anche per attività cinofile e faunistiche diverse, purché non prevedano l'abbattimento di fauna selvatica.

### **Oasi di protezione faunistica**

Le Oasi di protezione devono assolvere il compito primario di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Si tratta dell'unico istituto, tra quelli contemplati dalla L. 157/92 e dalla L.R. 23/1998, nel quale la sola finalità dichiarata è quella della protezione di popolazioni di fauna selvatica stanziale e migratoria.

Obiettivo delle Oasi di protezione è la conservazione della fauna selvatica al fine di **favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali**, la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie. In esse è vietata, ovviamente, ogni forma di esercizio venatorio.



La Regione può affidarne la gestione alle associazioni di protezione ambientale (ass. venatorie) con provata esperienza nella gestione di aree protette.

Il principale fattore guida per la scelta pianificatoria in merito all'istituzione delle Oasi di protezione dovrebbe essere quello di verificare l'idoneità degli ecosistemi o degli agro-ecosistemi coinvolti, in relazione alla loro possibilità di offrire luoghi di rifugio, sosta e riproduzione alla fauna selvatica omeoterma in tutte le stagioni dell'anno e nelle diverse realtà ambientali, anche se parzialmente antropizzate, ma comunque meritevoli di conservazione e pregevoli ai fini della tutela dei flussi migratori.

**Relativamente alla posizione delle Oasi, si propone di ubicarle anche nelle zone già vietate alla caccia (Aree militari, colonie penali) e/o in quelle già individuate dal Ministero dell'Ambiente come inquinate, o ancora, in quelle a dubbio di inquinamento. Nelle succitate aree, per il principio di precauzione, si ritiene debba essere comunque precluso il prelievo venatorio.**

Per quanto riguarda il cinghiale, la popolazione va comunque controllata con prelievi programmati per mantenerla entro i limiti di sostenibilità dell'ecosistema, anche con i sistemi tradizionali della nostra Regione, ovvero battute di caccia con il controllo del CFVA, secondo quanto previsto dalla L.R. 23/98 riguardo i prelievi in deroga (**Art. 6 Cattura e abbattimento autorizzati - Art. 59-bis Disciplina dei prelievi in deroga**).

Nelle aree protette, il piano dovrebbe prevedere e programmare eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici (vedi art. 22, comma 6 della legge n. 394/1991). Nel caso specifico della Sardegna tali equilibri sono costantemente alterati dall'eccessivo aumento della popolazione dei cinghiali, che dovrebbe essere regolarmente contenuta a seguito di piani di assestamento (censimenti e abbattimenti) effettuati direttamente dalla RAS o affidati a soggetti abilitati e formati all'uopo.

A questo si deve aggiungere la problematica della lotta alla PSA attualmente in atto nella regione Sardegna, senza dimenticare le altre patologie e zoonosi come ad esempio la malattia vescicolare dei suini e la terribile trichinella che può essere letale anche per l'uomo.

## **Zone di ripopolamento e cattura**

Questo istituto è destinato prioritariamente alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento.

La L.R. 23/1998, oltre alla principale funzione produttiva, prevede altresì quella di favorire l'irradiamento della fauna selvatica stanziale nelle zone limitrofe.

E' un istituto, quello delle Zone di Ripopolamento e cattura, visti i criteri generali di gestione faunistico-venatoria previsti dalla legge, che conserva ancora una notevole importanza gestionale, in quanto può essere utilizzato dalla Regione per produrre una dotazione annua di selvaggina naturale idonea all'immissione sul territorio destinato a caccia programmata o al ripopolamento di altri ambiti protetti.

**Quanto enunciato, rispetto al ripopolamento, è stato, nella nostra Regione, regolarmente disatteso e, a nostro avviso, non viene preso nella dovuta considerazione neppure nel PRFV attualmente in esame.**

Le Zone di ripopolamento e cattura hanno storicamente costituito e possono ancora costituire una rete di zone protette finalizzate al ripopolamento naturale, per dispersione sul territorio, di esemplari appartenenti a specie di fauna selvatica stanziale, con particolare riferimento alla lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*), alla pernice sarda (*Alectoris barbara*) e agli ungulati (con esclusione del cinghiale).

Questi istituti dovrebbero essere individuati in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento potenzialmente determinabile da rilevante concentrazione della fauna selvatica (Ungulati) all'interno di esse.

Il calcolo delle aree protette – e cioè l'individuazione delle quote di territorio escluso dalla caccia – è particolarmente delicato e complesso poiché è difficile definire la superficie di riferimento sulla quale viene fatto il computo, costituita dalla cosiddetta superficie "agro-silvo-pastorale" (SASP).

**E' stato già detto che il calcolo della SASP a cui fa riferimento il PRFV della Sardegna, è totalmente inattendibile e di fatto non rappresentativo della reale situazione, quindi non può assolutamente essere utilizzato ai fini di**

una corretta ed equilibrata programmazione conservazionistica e faunistico-venatoria.

5) In seguito a un'attenta lettura del piano, si evince che le parti riguardanti le indicazioni di concreta gestione faunistico-venatoria sono estremamente limitate e le basi di partenza si limitano esclusivamente a considerazioni sulla idoneità o meno del territorio regionale. **Si nota la totale assenza di dati reali sulla consistenza e diffusione delle popolazioni di specie faunistiche di interesse venatorio, sia stanziali che migratore.** I dati riportati fanno esclusivamente riferimento agli indici cinegetici tratti dalla trasmissione agli uffici preposti dei tesserini regionali, la cui consegna è stata, sino a qualche anno fa, completamente disattesa dalla maggior parte dei cacciatori (come peraltro ammesso e riportato esplicitamente nel PRFV). Si rileva inoltre che sia nella predisposizione della carta delle vocazioni faunistiche che nel PRFV, non sono stati effettuati né stime, né censimenti né, di conseguenza, monitoraggi delle specie di interesse venatorio.

Pertanto, a nostro avviso, neppure la carta faunistica da nessuna indicazione utile ai fini di una corretta pianificazione faunistica e ambientale, in quanto basata esclusivamente su parametri relativi all'idoneità del territorio a ospitare la fauna selvatica, essa è carente di rilievi, censimenti e monitoraggi che consentano di quantificare e monitorare nel tempo l'evoluzione della fauna selvatica in Sardegna.

Queste operazioni sono dei passaggi fondamentali per conoscere, con la migliore approssimazione possibile, la consistenza della fauna selvatica e quindi programmare, su basi scientifiche, un prelievo venatorio sostenibile. Infatti, i censimenti e i monitoraggi realizzati finora sono stati indirizzati esclusivamente sulle specie protette, sino a poco tempo fa a rischio di estinzione (cervo, muflone e daino). Ultimamente poi, l'impegno sui monitoraggi si è concentrato su alcune specie problematiche quali, ad esempio, il cormorano e, ancora più recentemente, la cornacchia grigia, questo senza che in particolare, per quanto concerne la cornacchia, i piani di contenimento abbiano sortito effetti positivi rispetto ai gravi danni causati

dal corvide alle attività agricole e alla fauna, sia di interesse venatorio che a quella di interesse conservazionistico.

6) Per quanto riguarda gli ATC, il PRFV (pag. 204), riporta testualmente: "In considerazione delle disposizioni normative attuali e soprattutto in considerazione del basso valore di Densità Venatoria che caratterizza tutti gli A.T.C., risulta evidente che ad essi potranno essere iscritti numerosi altri cacciatori. Questa prospettiva però non deve rappresentare né un problema, né una penalizzazione, ma piuttosto un'opportunità che se organizzata e gestita adeguatamente può risultare estremamente vantaggiosa".

Innanzitutto si osserva che il citato **basso valore di densità venatoria**, è totalmente inattendibile in quanto i dati relativi alla SASP sono necessariamente da ricalcolare in maniera esatta. Si può comunque prevedere sin da ora che, in seguito a un corretto ricalcolo della SASP, la superficie pro capite (media regionale) per cacciatore (nel PRFV indicata in ha 67/pro capite!) diminuisca sensibilmente.

Pertanto prima di fare qualsiasi calcolo sulla densità venatoria bisogna avere preliminarmente i dati precisi sulla SASP netta utilizzabile ai fini venatori.

Si rimarca che senza conoscere la reale consistenza della fauna, soprattutto della nobile stanziale, non si ritiene corretto fare ragionamenti, destituiti da ogni fondamento, sulla possibilità di aumentare la densità venatoria all'interno dei singoli ambiti.

Se anche si dovesse arrivare, con dati certi, a verificare dei valori di densità venatoria medi o bassi, questi non debbono necessariamente portare a un aumento di cacciatori nei singoli ambiti.

**Incomprensibilmente il PRFV (pag. 205) auspica addirittura l'iscrizione di numerosi altri cacciatori per ogni ATC.**

Riteniamo che uno dei motivi per cui in Sardegna, in alcune zone, c'è ancora una discreta presenza di selvaggina nobile stanziale, sia da ricercarsi anche nella bassa densità venatoria e in un responsabile comportamento della maggior parte dei cacciatori.

Si deve assolutamente evitare di commettere l'errore fatto dalle altre regioni della Penisola, che soprattutto a causa dell'eccessiva pressione venatoria e

dell'elevata antropizzazione del territorio, hanno contribuito in maniera determinante all'estinzione della selvaggina naturale stanziale.

Va inoltre rafforzata la sinergia con gli agricoltori e gli allevatori, i quali hanno un ruolo fondamentale nella gestione e conservazione dell'ecosistema e devono necessariamente essere coinvolti in maniera attiva nei processi di pianificazione.

E' infatti appurato che le buone pratiche agronomiche, con il corretto rispetto delle rotazioni colturali e il mantenimento di un carico animale sostenibile, siano fondamentali per garantire, anche alla fauna selvatica, delle condizioni ideali di alimentazione e rifugio.

Alla luce di quanto osservato e proposto si chiede l'integrale recepimento delle osservazioni formulate e la totale revisione e aggiornamento del piano che appare, a nostro sommo avviso, completamente inadeguato per l'attuazione di una corretta programmazione e gestione di una attività venatoria conciliabile con le superiori esigenze di conservazione della natura.

Cagliari, 28 ottobre 2016

Le suddette osservazioni vengono trasmesse, alla PEC  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, dai tecnici incaricati, Vincenzo  
Sechi e Marco Atzeni per conto di:

Libera Associazione Sarda della Caccia - Via Lai n° 56 - 09128 Cagliari  
Presidente e legale rappresentante: Alessandro Lisini

Unione Cacciatori di Sardegna - Via Monte Sabotino n° 31/a - 09122 Cagliari  
Rappresentante legale: Bonifacio Cuccu

Caccia e Cinofilia Sardegna - Via Morandi - 09048 Sinnai  
Presidente: Stefano Piludu

Associazione Nazionale Libera Caccia Via Cavour 183/b - 00184 ROMA  
Presidente regionale: Piero Maieli

Associazione Armieri Sardegna Via G.M. Angioy n°38 - 09124 Cagliari  
Presidente: Andrea Cortis

Qualsiasi comunicazione può essere fatta alle PEC:  
v.sechi@epap.conafpec.it - i.atzeni@epap.conafpec.it

